

SENTENZA TEMPORIZZAZIONE

Sentenza n.1818/2023 TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO

Nel ricorso introduttivo il/la ricorrente ha adito il Tribunale per il riconoscimento integrale dell'anzianità lavorativa maturata considerando per l'intero e senza alcuna decurtazione e quindi non nei limiti della C.D. Temporizzazione come ha previsto il decreto scolastico n.302/2022, per i servizi prestati dalla/dal ricorrente alle dipendenze del MI con qualifica inferiore di collaboratrice scolastica con contratti di lavoro a tempo determinato e poi successivamente contratti a tempo indeterminato con la qualifica superiore di assistente amministrativo, nonché il riconoscimento alla progressione stipendiale in misura corrispondente alla maggiore anzianità, il tutto per effetto della disapplicazione del decreto n. 302/2022, poiché assunto in palese violazione dell'art. 4 comma 13 DPR 399/1988.

Il ricorso deve essere accolto come ha affermato il/la giudice perché deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento per l'intero dell'anzianità di carriera, tutto ciò deve essere letto in combinato disposto con l'art. 4 comma 13 DPR 399/1988 (C.D. metodo della ricostruzione della carriera in caso di passaggio da qualifica inferiore a qualifica superiore) e la clausola 4 Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (c.d. principio di non discriminazione tra lavoratore assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato.).

L'anzianità lavorativa maturata nella qualifica inferiore di collaboratore scolastico **deve essere riconosciuta per l'intero anche nella nuova qualifica superiore di assistente amministrativo**, questo è il principio giuridico riconosciuto con questa sentenza dal/dalla giudice del lavoro.